



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

Verbale n. 2 del 26/06/2013

Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative e materie di appalti dei lavori e acquisizione di beni e servizi "

L'anno duemilatrecenti e questo di ventisei del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, si è riunito il Consiglio per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza il Sig. CESARINI DINO - CONSIGLIERE

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAPOZZI PIETRO DOMENICO	PRESIDENTE		s
SERENELLA RANUCCI	CONSIGLIERE	s	
GIULIANI GIOVANNI	CONSIGLIERE	s	
ZANNONI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	s	
PEZZOLA GIOVANFRANCO	ASSESSORE	s	
NUCCI NAZZARENO	CONSIGLIERE		s
BRENCI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	s	
CESARINI DINO	CONSIGLIERE	s	
BOCCHINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	s	
BUCINI SERAFINO	CONSIGLIERE	s	
LOMBARDELLI MIRKO	CONSIGLIERE		s
SERAFINELLI ROBERTO	CONSIGLIERE	s	
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE		s
BANCO MATTEO	CONSIGLIERE		s
D'ASCENZI FABIO	CONSIGLIERE		s
BAMBINI ALBERTO	CONSIGLIERE	s	
BONANNI AURORA	CONSIGLIERE	s	
BAMBINI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
GUERRINI ERMANNO	CONSIGLIERE	s	
BRAGIONI ROSSELLA	CONSIGLIERE	s	
RIGHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	s	
FRONIO ALESSANDRO		s	
DI BIAGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	s	
SPERONI CLAUDIO	CONSIGLIERE	s	

Presenti 18 Assenti 6

Partecipa il sottoscritto DR.SSA ROSATI MARISA Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
F.to CESARINI DINO

il Segretario
F.to DR.SSA ROSATI MARISA

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
DR.SSA ROSATI MARISA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Parere di regolarità tecnica

.....

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 03/07/2013 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to DR.SSA ROSATI MARISA

.....

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata inviata con lettera n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000

E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla Prefettura di Viterbo (art.135 comma 2° del D. L.gs 267/2000

Il Segretario
F.to DR.SSA ROSATI MARISA

.....

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

Visto l'art. 33, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) "*Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza*", che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;

Visto il menzionato art. 33, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;

Visto l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Stazione Unica Appaltante) che prevede l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

Visto il D.P.C.M. 30 giugno 2011 che, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie*", determina gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa, ai sensi del succitato art. 33 di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

Fatto proprio il disposto di cui all'art. 23, commi 4 e 5, del DL 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011 e all'art 29, comma 11 ter, del D.L. n. 216 del 29/12/2011 convertito con modificazioni con Legge n. 14 del 24/02/2012;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CHE i comuni facenti parte del comprensorio montano sono n. 8 dei quali sette hanno popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione dei servizi associati: L.R. 19/2008, R.R. 2/2009, R.R. 2/2010 e L. 214/2011 è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale di Committenza, con apposita convenzione tra i comuni DEL comprensorio montano, che si allega in copia;

Che la convenzione predisposta dall'ufficio di segreteria è stata inviata a tutti i sindaci del comprensorio

Visto che i comuni di Valentano Grotte di Castro hanno comunicato con nota scritta di aver già stipulato convenzioni con altri comuni al di fuori del comprensorio.

Non essendoci interventi in merito

Passati alla votazione si ottiene :

presenti e votanti n.18

approvano n. 16

astenuiti n. 2 Ranucci S., Righi F.

DELIBERA

Di approvare la convenzione allegata al presente atto riguardante la : " Gestione associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di appalti di lavori acquisizioni di beni e servizi"

Di dare atto che alla convenzione non hanno aderito i comuni di Grotte di Castro e Valentano per i motivi esposti in premessa;

Di richiedere ai comuni di Acquapendente, Onano, Gradoli ,San Lorenzo Nuovo,Latera e Proceno la delibera di approvazione della convenzione da parte dei rispettivi consigli comunali.

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI AI SERVIZI E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.

L'anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana "Alta Tuscia Laziale"

tra

1. La Comunità Montana "Alta Tuscia Laziale", in persona del Presidente pro tempore, Dr. domiciliato per la sua carica presso la residenza comunitaria, con sede in Acquapendente alla Via Carmine n. 23 C.F. 80015930565 di seguito denominata Comunità Montana
2. Il Comune di, in persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva, codice fiscale n.;
3. Il comune di

Visto l'art. 33, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) "*Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza*", che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;

Visto il menzionato art. 33, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;

Visto l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Stazione Unica Appaltante) che prevede l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

Visto il D.P.C.M. 30 giugno 2011 che, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie*", determina gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa, ai sensi del succitato art. 33 di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

Fatto proprio il disposto di cui all'art. 23, commi 4 e 5, del DL 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011 e all'art 29, comma 11 ter, del D.L. n. 216 del 29/12/2011 convertito con modificazioni con Legge n. 14 del 24/02/2012;

PREMESSO:

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CHE i comuni facenti parte del comprensorio montano sono n. 8 dei quali sette hanno popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione dei servizi associati: L.R. 19/2008, R.R. 2/2009, R.R. 2/2010 e L. 214/2011 è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale di Committenza, con apposita convenzione tra i comuni di

.....

.....

(di seguito indicati come Comuni);

CHE pare opportuno predisporre una convenzione, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali presenti nella Comunità Montana.

CHE in applicazione della presente convenzione saranno quindi definiti degli accordi specifici e puntuali con gli enti che chiederanno l'attivazione del servizio associato, nei quali saranno definiti i rapporti di cui al punto precedente; Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

- La Comunità Montana ha predisposto lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di appalti di lavori e di acquisizione di beni e servizi;
- che i Consigli Comunali con gli atti in premessa indicati hanno approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di appalti di lavori e di acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione della stessa.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative citate in premessa, i comuni di convengono di costituire **presso la Comunità Montana** il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori e acquisizione di beni e servizi.

2. La gestione associata assume la denominazione di “.....”.

3. Alla Comunità Montana “Alta Tuscia Laziale” è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Alla Comunità Montana ente capofila spetta il compito di:

- **organizzare il servizio per conto dei comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dalla Conferenza dei Sindaci;**
- **gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;**
- **adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.**

4. La Comunità Montana è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Regione Lazio, sia per l'eventuale assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

ARTICOLO 3

Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività inerenti agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

2. L'organizzazione dei servizi associati privilegia modelli di gestione a rete che coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema della Comunità Montana.

3. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata i compiti e le attività relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità. La visione integrata dei lavori pubblici e dei beni e servizi consente di massimizzare le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.

4. La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi previste dalle leggi e dai regolamenti. La gestione associata gestisce operativamente i seguenti procedimenti:

- per gli appalti di lavori pubblici: le procedure aperte e ristrette sotto e sopra soglia U.E., le procedure negoziate, il sistema dell'economia ad eccezione degli affidamenti diretti che vengono svolte dai singoli comuni convenzionati;
- per l'acquisizione di beni e servizi: le procedure ad evidenza pubblica sotto e sopra soglia U.E., ad eccezione degli affidamenti diretti che vengono svolte dai singoli comuni convenzionati;

Gli affidamenti diretti (importo inferiore a € 40.000,00) sono gestiti direttamente dalle amministrazioni per garantire una maggiore flessibilità agli enti partecipanti al servizio associato.

5. La gestione associata gestisce operativamente i seguenti procedimenti relativi agli APPALTI DI LAVORI:

- a) la gestione operativa del procedimento di gara con specifico riferimento alla stesura della documentazione amministrativa e alla gestione delle attività inerenti il procedimento di gara;
- b) il supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con le imprese.

Rimangono in capo ai comuni le attività relative alla predisposizione del piano annuale e triennale dei lavori pubblici, lo studio e la progettazione dei lavori, la selezione delle ditte/imprese da invitare (se prevista dalla procedura), l'attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, esecuzione e direzione lavori, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.).

6. La gestione associata gestisce operativamente i seguenti procedimenti relativi all'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI:

- a) il supporto tecnico merceologico funzionale alla definizione dei requisiti tecnici dell'acquisto;
- b) la gestione operativa del procedimento di gara con specifico riferimento alla stesura della documentazione amministrativa e alla gestione delle attività inerenti il procedimento di gara;
- c) il supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con i fornitori;
- d) l'analisi e il monitoraggio della spesa territoriale funzionale alla proposizione di iniziative i acquisto sinergico.

Rimangono in capo ai comuni la definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, la definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare, la selezione delle ditte/imprese da invitare (se prevista dalla procedura), l'attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, esecuzione e direzione lavori, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.).

7. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata, le amministrazioni partecipanti alla convenzione sono tenute a comunicare all'ente capofila nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo ente.

8. I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini il servizio associato provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

9. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal servizio associato deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

10. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

ARTICOLO 4

Modalità di svolgimento della gestione associata

La sede della gestione associata è stabilita presso la Comunità Montana “Alta Tuscia Laziale” dove si provvede alla sistemazione logistica del servizio associato e alla gestione operativa dei compiti e delle attività connesse agli appalti di lavori e all’acquisizione di beni e servizi secondo quanto indicato al precedente articolo 3.

2A. Ogni singolo comune è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base al cittadino.

3A. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell’ambito dell’organismo di cui all’art. 7 il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell’ente capofila.

ARTICOLO 5

Personale

1. Il servizio è diviso in due sezioni

- **SEZIONE FORNITURE E SERVIZI:**
- **SEZIONE LAVORI :**

Il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune con maggiore popolazione fungerà da responsabile del servizio associato presso la Comunità Montana previa nomina della conferenza dei sindaci

Il personale della comunità Montana fungerà da supporto amministrativo al responsabile del servizio associato.

ARTICOLO 6

Responsabile del servizio associato

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire a due dipendenti, individuati dalla Conferenza dei Sindaci, la responsabilità e la direzione della delle due sezioni della gestione associata, dotate di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza di ciascun settore.

2. I responsabili delle sezioni del servizio associato:

- a) partecipano con funzioni consultive alle sedute della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 7 al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;
- b) predispongono annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell’effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- c) predispongono rapporti periodici sull’andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dal servizio associato per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla presente convenzione e quella sostenuta dalle singole amministrazioni prima dell’avvio della gestione associata.

3. Nell’ambito della struttura amministrativa della gestione associata la Conferenza dei Sindaci può individuare, su proposta dei responsabili delle sezioni del servizio, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio intercomunale.

4. I responsabili delle sezioni del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti sottoscrittori della presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

5. La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 7 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, dei responsabili delle sezioni del servizio.

ARTICOLO 7

La Conferenza dei Sindaci

1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato 'Conferenza dei Sindaci' con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

2. La Conferenza dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti, e dal Presidente della Comunità Montana.

Presiede le sedute il Presidente della Comunità Montana.

3. Competono alla Conferenza dei Sindaci:

- a) l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle esigenze delle amministrazioni partecipanti e dell'ottimizzazione delle attività;
- b) la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
- c) l'individuazione dei Responsabili delle sezioni della gestione associata e del restante personale di ogni singola sezione, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale e relativa al personale;
- d) la decisione circa l'ingresso di un nuovo comune, subordinandola allo studio di fattibilità che i responsabili delle sezioni appronteranno sulla base del carico di lavoro attribuito, sulla disponibilità di risorse finanziarie e umane per la gestione della sezione stessa;
- e) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dai Responsabili delle sezioni del servizio; l'analisi deve mettere in evidenza i risultati conseguiti dalla gestione associata anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dai singoli Comuni prima dell'avvio del servizio associato e i costi del servizio associato;
- f) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti partecipanti;
- g) le attività di pianificazione strategica e di programmazione delle risorse, le cui proposte sono formulate dall'ente capofila su proposta del responsabile della sezione interessata del servizio associato;

4. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci partecipano i responsabili delle sezioni del servizio associato con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato, e il Segretario del Comune Capofila con funzioni verbalizzanti e di consulenza tecnico-giuridica.

ARTICOLO 8

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 3 anni dalla sottoscrizione della presente da rinnovare alla scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010.

2. In caso di recesso di singole amministrazioni da tale accordo si applicano in ogni caso le disposizioni previste al

comma 4 dell'art. 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010.

ARTICOLO 9

Rapporti finanziari

I costi del servizio convenzionato sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

-L'ingresso di un nuovo Comune, autorizzato dalla Conferenza dei sindaci, deve per prima cosa approvare in toto la presente convenzione e vengono poste a carico dell'ente stesso le spese come segue:

Le spese inerenti al pagamento dei contributi della AVCP sono da addebitare al comune interessato alla gara.

Si valuterà la possibilità di inserire nei quadri economici progettuali le spese amministrative per la gestione della gara insieme alle spese eventuali di pubblicazione.

Sarà considerata una quota di rimborso per il responsabile del servizio in proporzione ai tempi di lavoro rispetto alle singole gare dei comuni aderenti.

Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dal Responsabile della sezione Forniture e Servizi, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, ed è quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.

8. Il responsabile della sezione forniture e servizi predispone con cadenza annuale il consuntivo delle spese sostenute e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli. Tali informazioni devono essere comunicate ai comuni convenzionati ai fini del versamento delle eventuali somme a saldo.

9. Ciascun comune convenzionato procedere al versamento al Comune Capofila dell'eventuale quota a proprio carico con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il dell'anno successivo.

10. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

ARTICOLO 10

Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 7.

2. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

ARTICOLO 11

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di

ALLEGATO "A"

FLUSSO ATTIVITA' SERVIZI E FORNITURE > € 200.000,00

A CARICO DEL COMUNE:

1)Capitolato e/o progetto;

- 2)Determinazione a contrarre:
 - procedura scelta contraente
 - requisiti soggettivi di partecipazione e criterio di aggiudicazione
 - scelta soggetti da invitare;
- 3)Nomina commissione;
- 4)Verifica congruità;
- 5)Stipula contratto;
- 5)Comunicazioni post. stipula contratto;
- 6)Affidamento ed esecuzione contratto.

A CARICO SERVIZIO ASSOCIATO (CENTRALE COMMITTENZA)

- 1)Approvazione bando con disciplinare di svolgimento della gara e relativa modulistica;
- 2)Ricezione offerte;
- 3)Pagamento contributo AVCP;
- 4)Pubblicazioni;
- 5)Richiesta CIG;
- 6)Svolgimento gara e Presidenza commissioni di gara;
- 7)Aggiudicazione;
- 8)Verifica requisiti concorrenti post-aggiudicazione;
- 9)Pubblicazione avvisi post-aggiudicazione;
- 10)Acquisizione documenti per contratto;
- 11)Efficacia aggiudicazione.

N.B. le spese di cui ai 3,4, 6 e 9 se riguardano più comuni saranno ripartiti in quota parte alla partecipazione alla gara.

ALLEGATO "B"

FLUSSO ATTIVITA' SERVIZI/FORNITURE MEPA

A CARICO DEL COMUNE:

- 1)Capitolato e/o progetto;
- 2)Determinazione a contrarre:
 - procedura scelta contraente
 - criterio di aggiudicazione
 - scelta soggetti da invitare;
- 3)Stipula contratto;
- 4)Comunicazioni post. stipula contratto;

5)Affidamento ed esecuzione contratto.

A CARICO SERVIZIO ASSOCIATO (CENTRALE COMMITTENZA)

- 1)Verifica compatibilità MEPA;
- 2)Estrazione da elenco fornitori iscritti al MEPA;
- 3)Aggiudicazione;
- 4)Verifica requisiti concorrenti post-aggiudicazione;
- 5)Acquisizione documenti per contratto;
- 6)Efficacia aggiudicazione.

ALLEGATO "C"

FLUSSO ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI

A CARICO DEL COMUNE:

- 1)Programmazione lavori pubblici;
- 2)Capitolato e/o progetto;
- 3)Attestazione della copertura economica;
- 4)Scelta delle modalità di realizzazione: appalto o concessione;
- 5)Determinazione a contrarre:
 - procedura scelta contraente
 - requisiti soggettivi di partecipazione e criterio di aggiudicazione
 - scelta soggetti da invitare;
- 6)Nomina commissione in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 7)Richiesta CIG figlio

- 8)Stipula contratto;
- 9)Comunicazioni post. stipula contratto;
- 10)Affidamento ed esecuzione contratto;

Il pagamento contributo AVCP viene fatto dal Comune tramite le modalità previste dall'Autorità Vigilanza Contratti pubblici (MAV trimestrale).

A CARICO SERVIZIO ASSOCIATO (CENTRALE COMMITTENZA)

- 1) Richiesta CIG;
- 2)Approvazione bando con disciplinare di svolgimento della gara e relativa modulistica e indizione della procedura;
- 3)Fissazione dei termini per la ricezione offerte;
- 4)Pubblicazioni;
- 5)Svolgimento gara e Presidenza commissioni di gara;
- 7)Ammissione/esclusione dei concorrenti e relative comunicazioni;
- 8)Approvazione verbale di gara;
- 9)Aggiudicazione provvisoria;
- 10)Verifica requisiti concorrenti per aggiudicazione definitiva;
- 11)Aggiudicazione definitiva;
- 12)Pubblicazione avvisi post-aggiudicazione definitiva;
- 13)Acquisizione documenti per contratto;
- 12)Efficacia aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti la gara sono a carico del comune per il quale si espleta la procedura.